Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 luglio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 475.

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Fiesse del comune di Gambara (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Fiesse del comune di Gambara (Brescia) ha chiesto che detta frazione sia ricostituita in Comune autonomo con gli stessi confini esistenti prima della soppressione;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934. n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione di Fiesse del comune di Gambara (Brescia) è ricostituita in Comune autonomo con la circoscrizione di cui alla pianta planimetrica e relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà con proprio decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività fra i due Comuni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1950
Atti del Governo, registro n. 34, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 476.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore, con atto pubblico amministrativo in data 15 marzo 1949, dal conte Giacomo Feltrinelli, consistente in una villa sita nel comune di Gargnano sul Garda, da adibirsi a sede di istituendi corsi di cultura per stranieri.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 477.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare tre appezzamenti di terreno edificatorio, siti in contrada Posillipo in Napoli.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad acquistare rispettivamente dai signori Angelo Collareta, Strato Russo e Vincenzo Castaldo tre appezzamenti di terreno edificatorio, siti nella contrada Posillipo in Napoli, per complessive lire 3.350.000, da adibire a costruzione di alloggi per i propri impiegati.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Madesimo di Isolato (Sondrio).

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Como in data 9 settembre 1940, con i quali viene dissacrata la Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Madesimo di Isolato (Sondrio), e la sede della parrocchia viene trasferita nel nuovo edificio sacro pure dedicato ai SS. Pietro e Paolo, situato nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio coadiutoriale di San Bartolomeo Apostolo, in Valdibà di Dogliani (Cuneo), nella parrocchia dei SS. Quirico e Paolo, in Dogliani.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1949, relativo alla istituzione del beneficio coadiutoriale di San Bartolomeo Apostolo, in Valdibà di Dogliani (Cuneo), nella parrocchia dei SS. Quirico e Paolo, in Dogliani.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1948 — con il quale il dott. Mario Landi fu Giuseppe venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 17 marzo 1950, con la quale il predetto sig. Landi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 17 marzo 1950, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Mario Landi fu Giuseppe dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1950
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 376. — GRIMALDI

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Trasferimento del comune di Filadelfia dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Maida a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia e dell'Ufficio del registro di Pizzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Maida al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Filadelfia un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alle sedi di Vibo Valentia e Pizzo;

Decreta:

Il comune di Filadelfia viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Maida a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia e dell'Ufficio del registro di Pizzo.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Finanze n. 13, foglio n. 136. — LESEN

(2975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa fra elettricisti ed affini, con sede in Chiusdino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1950, è stata sciolta la Società cooperativa fra elettricisti ed affini, con sede in Chiusdino, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(3118)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1950, bilancio Trasporti, registro n. 17, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla ex avventizia di 3ª categoria Pittaluga Virginia avverso la negatagli riassunzione in servizio.

(3123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950), n. 320, serie 8ª, del capitale nominale di L. 10.000, intestato a de Mita Bianca di Francesco, moglie di Fochi Roberto, con usufrutto a favore di de Mita Francesco fu Calmerio e Mormile Bianca fu Gaetano, domiciliati a Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3084)

17ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che il giorno 18 agosto 1950, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito numero 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 17ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5% delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 17 dello stesso mese di agosto alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 3,50% Serie 4ª	1182	3.500 —	Costa Stefano fu Francesco, *dom. a Santa Margherita Ligure* (Genova).	Costa Stefano fu Francesco, *scomparso, sotto la curatela speciale di Repetto Mario fu Vittorio, dom. in Chiavari* (Genova).
Id. Serie 13ª	1183	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 14ª	1184	17.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 15ª	1185	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 17ª	1186	4.900 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 64ª	1187	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 65ª	1188	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 79ª	1189	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 14ª	1275	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 15ª	1276	2.065 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 16ª	1277	8.085 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 17ª	1278	4.725 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 18ª	1279	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 46ª	1280	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47ª	1281	7.525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 64ª	1282	4.830 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 65ª	1283	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	2244	7.560 —	Parenti Bianca fu Ottavio, moglie di Perugia *Alberto*, Perugia Franca di *Alberto*, minore sotto la patria potestà e nascituri dal matrimonio di Parenti Bianca fu Ottavio con Perugia *Alberto* fu Costantino eredi indivisi di Parenti Ottavio, vincolato di usufrutto a favore di Chatterton Florence Cecilia.	Parenti Bianca fu Ottavio, moglie di Perugia *Giuseppe Alberto*, Perugia Franca di *Giuseppe Alberto*, minore sotto la patria potestà e nascituri dal matrimonio di Parenti Bianca fu Ottavio con Perugia *Giuseppe Alberto*, ecc., come contro.
Id.	470290	493,50	Costa Erminia fu Giovanni, dom. in Milano.	Costa Erminia fu Giovanni, *interdetta, sotto la tutela della madre Ferrari Rosa vedova Costa*, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 133

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,30
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,30
» Milano	624,82	143,80
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144 —
» Roma	624,79	143,80
» Torino	624,8375	143,50
» Trieste	624,82	143,60
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 19 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,35
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	98,875
Redimibile 3,50 % 1934	70,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,60
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,175
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,80

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo abbandonato del canale dei Mulini, sito nel comune di Gualtieri.

Con decreto interministeriale 4 maggio 1950, n. 676, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del tratto di scarpata interna dell'alveo abbandonato del canale dei Mulini, in comune di Gualtieri, della superficie di ettari 0.04,51, distinto in catasto col mappale n. 324 B, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 del 10 giugno 1943 del Genio civile di Reggio Emilia che fa parte integrante del decreto stesso

(3115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Alfiano Natta, Villadeati e Odalengo Piccolo (Alessandria).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 giugno 1949, nella zona di Alfiano Natta, Villadeati e Odalengo Piccolo (Alessandria), della estensione di ettari 647, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(3064)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pontestura (Alessandria)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 agosto 1948, nella zona di Pontestura (Alessandria), della estensione di ettari 605, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(3065)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fubine (Alessandria)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 agosto 1948, nella zona di Fubine (Alessandria), della estensione di ettari 718, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(3066)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Morbello (Alessandria)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 giugno 1949, nella zona di Morbello (Alessandria), della estensione di ettari 312, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(3067)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mezzano (Alessandria)

La zona di ripopolamento e cattura di Mezzano (Alessandria), della estensione di ettari 415, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 febbraio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(3062)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Olevano Lomellina (Pavia)

La zona di ripopolamento e cattura di Olevano Lomellina (Pavia), della estensione di ettari 305, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(3063)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo B) della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1949, n. 968, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;
Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 76200/15296.45 del 7 aprile 1950;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 35°.

Tale limite è elevato:

a) a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per coloro che abbiano titolo, per norme di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per coloro che, per norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

c) a 44 anni per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1) della lettera *a*) si cumula con quella di cui al n. 2) della stessa lettera, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali che intenda partecipare al concorso.

Per il personale non di ruolo assunto con le funzioni proprie del ruolo nel quale sono da effettuarsi le assunzioni di cui al presente concorso è sufficiente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un periodo di ininterrotto e lodevole servizio di due anni affinchè possa prescindersi dal limite massimo di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte dei conti dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, al Segretariato generale della Corte stessa, non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere la esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione alle carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 24. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato su carta legale da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 85;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione e assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto;

g) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

h) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale della Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio;

i) titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica.

Qualora il titolo richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

l) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto per l'autenticàzione della firma e per la identità personale del candidato.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 2 per il requisito dell'età.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *l*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 5 insieme alla copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, con l'indicazione delle qualifiche annuali riportate e da cui risulti anche lo stato di famiglia. Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi.

Coloro, invece, che — appartenendo al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali — si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, oltre alla documentazione prescritta dal precedente art. 5, dovranno produrre un attestato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in cui siano indicati gli estremi dei provvedimenti di assunzione e le successive conferme in servizio nonchè la qualifica rivestita e la durata del servizio stesso.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'articolo 3, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *i*) del precedente art. 5.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di efficacia ai sensi del terzo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 9.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento, quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dalla votazione complessiva riportata nelle prove di esame, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza, previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per la esenzione da tale servizio.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *B* e le indennità previste dalle disposizioni vigenti.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentita dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Presidente: ORTONA

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2) Nozioni di diritto civile.
3) Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Il Presidente: ORTONA

(3166)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto in data 13 gennaio scorso, n. 700, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto in data 17 stesso mese, n. 700, con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto e successive modifiche;

Visto che i dottori Lenzi Giuseppe, Pacifici Vincenzo, Fratini Alfio e Micheloni Pancrazio, rispettivamente vincitori del concorso per le sedi di Roseto degli Abruzzi (1ª zona), Tortoreto (2ª zona), Civitella del Tronto (3ª zona) e Civitella del Tronto (2ª zona), hanno rinunziato a dette sedi;

Visto che il dott. Rossi Antonio ha preventivamente rinunziato alla sede di Roseto degli Abruzzi (1ª zona), con lettera 21 giugno scorso;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le predette sedi dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria i rinunziatari e che hanno chiesto quelle sedi in ordine di preferenza, i quali hanno accettato la sede stessa;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno segnato:

Pacifici dott. Vincenzo: Roseto degli Abruzzi (1ª zona);
Capanna dott. Renato: Tortoreto (2ª zona);
Di Carlo dott. Antonio: Civitella del Tronto (3ª zona);
Meschini dott. Edmondo: Civitella del Tronto (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 7 luglio 1950

Il prefetto: DE FELICE

(3135)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.